



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – NON POSS ESSERE ESTESI AD OGNI RAPPORTO SOCIALE – ESTENSIONE - NECESSITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO

## **Descrizione**

L'art. 4, comma 1, C.G.S., nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, non può essere esteso ad ogni rapporto sociale. E ciò ancorché, *de iure condendo*, l'ordinamento sportivo potrebbe, al fine di promuovere al massimo i suoi fini e la funzione sociale dello sport ampiamente intesa, estendere tali principi per i soggetti dell'ordinamento sportivo oltre i rapporti riferibili all'attività sportiva, fino a ricomprendere i rapporti sociali. Con una estensione dell'ambito applicativo dei principi, peraltro, che non può essere rimessa alla singola Federazione, ma deve muovere dall'ambito esofederale e costituire una scelta dell'intero ordinamento sportivo nazionale (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023) (nel caso in esame la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione in quanto i comportamenti erano riferibili, quantomeno in parte, all'attività sportiva).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 5/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0005 CFA del 5 luglio 2023 (A.S.D. Calcio Ceglie/Procura Federale Interregionale)**